

GRUPPO HILBE

CODICE ETICO

1. PREMESSA
2. MODALITA' APPLICATIVE
 - 2.1 Adozione e aggiornamento
 - 2.2 Destinatari
3. PRINCIPI E VALORI
4. NORME DI COMPORTAMENTO
 - 4.1 Rapporti con la pubblica amministrazione
 - 4.2 Gestione amministrativa e contabile
 - 4.3 Ricettazione, riciclaggio ed autoriciclaggio. Uso del contante
 - 4.4 Rapporti con collaboratori e partner
 - 4.5 Amministrazione e gestione societaria
 - 4.6 Contributi e sponsorizzazioni
 - 4.7 Integrità e dignità della persona
 - 4.8 Rapporti con soggetti politici e sindacali
 - 4.9 Crimine organizzato, eversione e terrorismo
 - 4.10 Rapporti con l'autorità giudiziaria
 - 4.11 Utilizzo dei sistemi informatico e telematico
 - 4.12 Salute e sicurezza sul lavoro
 - 4.13 Tutela dell'ambiente
 - 4.14 Ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio
 - 4.15 Conflitto di interessi
 - 4.16 Rapporti con enti privati
 - 4.17 Riservatezza e tutela della privacy
 - 4.18 Proprietà intellettuale e diritto d'autore
5. MODALITA' DI ATTUAZIONE
 - 5.1 Codice etico ed organismo di vigilanza
 - 5.2 Diffusione e attività di formazione
 - 5.3 Segnalazioni
 - 5.4 Sanzioni

1. PREMESSA

Il Codice etico del Gruppo Hilbe (di seguito anche “il Gruppo”):

- enuncia l’insieme dei principi di natura etica a cui conformare i diritti, i doveri e le responsabilità nei rapporti all’interno del Gruppo Hilbe e nei rapporti con tutti i soggetti con i quali le società del Gruppo Hilbe (in seguito anche “le Società”) entra in relazione nel perseguimento del proprio oggetto sociale (clienti, fornitori, dipendenti e/o collaboratori, soci, rappresentanti delle istituzioni); tali principi sono volti a regolamentare la condotta dei destinatari (come definiti al punto 2.2 del presente documento) dei principi stessi anche al fine di impedire la commissione di reati, in violazione della normativa vigente;
- indica standard etici di riferimento e norme comportamentali a cui orientare i processi decisionali aziendali e la condotta le società del Gruppo Hilbe e di coloro che per essa operano;
- impone a tutti i soggetti cui si rivolge di tenere comportamenti coerenti, cioè azioni che non risultino, anche soltanto nello spirito, dissonanti rispetto ai principi etici del Gruppo;
- costituisce parte integrante del sistema di prevenzione dei reati presupposto ai sensi del d.lgs. 231/2001.

2. MODALITA’ APPLICATIVE

2.1 ADOZIONE ED AGGIORNAMENTO.

Il presente Codice etico, adottato con delibera del consiglio di amministrazione di Hilbe S.p.a. il 26 gennaio 2023 al fine di sostituire il Codice etico della controllata Pastore & Lombardi S.p.a. con uno riguardante tutto il Gruppo Hilbe (che attualmente comprende Hilbe S.p.a. e Pastore & Lombardi S.p.a.), costituisce un documento suscettibile di successive modifiche ed integrazioni in funzione dei mutamenti interni ed esterni al Gruppo ed alle società che lo compongono, nonché delle esperienze da questi acquisite nel corso del tempo.

Qualsiasi intervento sul presente Codice etico è di esclusiva competenza del consiglio di amministrazione di Hilbe S.p.a.

2.2 DESTINATARI

Il presente Codice etico deve essere considerato vincolante per gli azionisti delle società del Gruppo Hilbe, i componenti degli organi, i dirigenti e i dipendenti delle società stesse, nonché per tutti coloro che, pur esterni alle società del Gruppo, operino, direttamente o indirettamente, in nome e/o per conto delle Società (di seguito, collettivamente, “i Destinatari”).

I Destinatari sono pertanto tenuti ad osservare e, per quanto di propria competenza, a fare osservare i principi contenuti nel Codice etico. In nessuna circostanza la pretesa di agire nell’interesse delle società del Gruppo Hilbe giustifica l’adozione di comportamenti in contrasto con quelli enunciati nel presente documento.

L'osservanza delle norme del Codice etico deve, inoltre, considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali degli eventuali dipendenti delle società del Gruppo Hilbe ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 2104 e seguenti del codice civile.

3. PRINCIPI E VALORI

Tutti i comportamenti tenuti dai Destinatari nell'esercizio dell'attività da loro svolta nelle funzioni di propria competenza e responsabilità o nei rapporti con le società del Gruppo Hilbe devono essere improntati, oltre che al rispetto di tutte le leggi vigenti, alla massima integrità, onestà, correttezza, trasparenza, riservatezza, equità, obiettività, nonché al rispetto della persona e alla responsabilità nell'uso oculato dei beni e delle risorse aziendali, ambientali e sociali.

Ognuno, nell'ambito delle responsabilità connesse al ruolo ricoperto, deve operare con la massima professionalità per soddisfare in modo appropriato i bisogni della clientela e degli utenti interni.

È necessario che ciascuno svolga con impegno le attività assegnate, contribuendo in maniera concreta al raggiungimento degli obiettivi aziendali ed al rispetto dei valori enunciati.

Lo sviluppo dello spirito di appartenenza al Gruppo Hilbe ed il miglioramento dell'immagine del Gruppo stesso e delle Società rappresentano obiettivi comuni, che indirizzano costantemente i comportamenti di ciascuno.

In particolare, il rispetto dei valori di **integrità, onestà e correttezza** comporta tra l'altro che le società del Gruppo Hilbe siano impegnate a rispettare la normativa interna e le leggi vigenti e ad esigere il medesimo comportamento da parte dell'eventuale personale dipendente, dei collaboratori interni ed esterni, dei clienti, dei fornitori e qualsiasi altro soggetto terzo con cui abbia un rapporto giuridico, formalizzato o meno che sia.

Il rispetto dei principi di **trasparenza e riservatezza** comporta che le società del Gruppo Hilbe siano impegnate a diffondere informazioni veritiere, complete, trasparenti e comprensibili, in modo da permettere ai Destinatari di assumere decisioni consapevoli, in merito alle relazioni da intrattenere con le società stesse o che vedono le medesime coinvolte, nonché a tutelare la riservatezza dei dati e delle informazioni, relative alle società del Gruppo o a soggetti terzi, di cui il dipendente e/o il collaboratore, nello svolgimento della sua attività aziendale, entra in possesso.

Il rispetto dei principi di **equità ed obiettività** comporta che le società del Gruppo Hilbe evitino qualsiasi tipo di abuso ed assicura il rispetto di tutti i soggetti coinvolti nei processi aziendali, con particolare attenzione per l'integrità psico-fisica e la dignità morale della persona. A tal fine, le società del Gruppo Hilbe tutelano e promuovono il valore delle eventuali risorse umane.

Infine il rispetto del valore della **responsabilità** comporta che le società del Gruppo Hilbe svolgano la loro attività ispirandosi ai principi di sana e prudente gestione, allo scopo di essere, nel limite posto dalle condizioni di mercato, società solide, affidabili, trasparenti, aperte alle innovazioni, interpreti dei bisogni sempre nuovi dei clienti, interessate al migliore sviluppo e impiego delle risorse umane ed alla più efficiente organizzazione aziendale; tutelando la reputazione ed il patrimonio aziendale; ricercando

la compatibilità tra iniziativa economica ed esigenze ambientali, non soltanto nel rispetto della normativa vigente, ma anche tenendo conto delle migliori esperienze in materia.

4. NORME DI COMPORTAMENTO

4.1 RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Ai fini del presente Codice etico, per Pubblica amministrazione si deve intendere qualsiasi amministrazione dello Stato, locale o sovranazionale, nonché qualsiasi ente pubblico, agenzia o autorità amministrativa indipendente e relative articolazioni nonché qualunque persona fisica o giuridica che agisca in qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Sempre ai sensi del presente Codice etico, nella definizione di ente pubblico sono compresi tutti quei soggetti giuridici, anche se costituiti nelle forme del codice civile, che, per ragioni preminenti di ordine politico-economico, adempiono ad una funzione pubblicistica posta a presidio della tutela di interessi generali.

Le Società facenti parte del Gruppo Hilbe individuano e definiscono i canali di comunicazione con tutti gli interlocutori della Pubblica amministrazione (a titolo meramente esemplificativo, l'Autorità doganale, l'Agenzia delle entrate ecc.).

In particolare, l'assunzione di impegni nei confronti della Pubblica amministrazione è riservata alle funzioni aziendali a ciò preposte ed autorizzate, le quali sono tenute ad assolvere ai propri compiti con integrità, indipendenza e correttezza. I rapporti vanno altresì improntati alla massima collaborazione, dovendosi in ogni caso evitare di ostacolare l'attività istituzionale della Pubblica amministrazione e sono svolti preservando, nelle relazioni intrattenute con le stesse, corretti ambiti di reciproca indipendenza evitando ogni azione o atteggiamento che possa essere interpretato quale tentativo di influenzarne impropriamente le decisioni.

Con riferimento ai rapporti con la Pubblica amministrazione, è vietato ai Destinatari del Codice di promettere od offrire a Pubblici ufficiali ovvero a Incaricati di Pubblico Servizio, o a dipendenti in genere della Pubblica amministrazione (di seguito, collettivamente, "Pubblici Ufficiali") doni (non solo sotto forma di somme in denaro, ma anche beni), benefici o altre utilità (in seguito, collettivamente, "omaggi") per promuovere o favorire gli interessi delle società del Gruppo in sede di assunzione di impegni e/o di gestione dei rapporti di qualsivoglia natura con la Pubblica amministrazione (ad esempio, in caso di attività ispettive, di controllo o nell'ambito di procedimenti giudiziari).

In particolare, è vietato:

- offrire omaggi ai soggetti sopra citati, anche in occasioni di festività e ricorrenze, fatta eccezione per quelli di valore simbolico direttamente ascrivibili a normali relazioni di cortesia commerciale e, comunque, tali da non poter ingenerare, nell'altra parte ovvero in un terzo estraneo ed imparziale, l'impressione che essi siano finalizzati a far loro acquisire o concedere dalla/alla Società indebiti vantaggi ovvero tali da non poter ingenerare comunque l'impressione di illegalità o non eticità;

- esaminare o proporre strumentalmente opportunità di impiego di dipendenti della Pubblica amministrazione (o parenti ed affini) e/o opportunità commerciali di qualsiasi altro genere che potrebbero indebitamente avvantaggiarli;
- effettuare spese di rappresentanza ingiustificate, o non previste contrattualmente, e con finalità diverse dalla mera promozione dell'immagine aziendale;
- fornire o promettere di fornire, sollecitare od ottenere informazioni e/o documenti riservati o comunque tali da poter compromettere l'integrità o la reputazione di una o entrambe le parti;
- favorire, nei processi d'acquisto, fornitori e sub-fornitori solo perché indicati da Pubblici ufficiali come condizione per lo svolgimento successivo delle attività;
- esibire scientemente documenti falsi o contenenti dati falsi o alterati, sottrarre od omettere documenti, omettere informazioni dovute al fine di orientare indebitamente a favore proprio le decisioni della Pubblica amministrazione;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre la Pubblica amministrazione in errore nella valutazione tecnico-economica dei prodotti e servizi offerti/forniti, o influenzare indebitamente la decisione della Pubblica amministrazione;
- utilizzare o presentare dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero omettere informazioni dovute, per conseguire in modo indebito contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo da parte dello Stato, delle Comunità europee o di altri enti pubblici (in seguito, collettivamente, "finanziamenti pubblici").

I contributi, le sovvenzioni o i finanziamenti agevolati pubblici in favore delle società del Gruppo devono non soltanto essere chieste ed eventualmente ottenuti in maniera corretta ma anche utilizzati unicamente per lo svolgimento delle attività o la realizzazione delle iniziative per le quali sono stati concessi.

Nello svolgimento sia delle comunicazioni e segnalazioni di tipo periodico sia dei rapporti di carattere specifico, le società del Gruppo garantiscono la completezza e l'integrità delle notizie fornite e l'oggettività delle valutazioni, ricercando la tempestività degli adempimenti ad essa richiesti.

Chiunque riceva richieste esplicite o implicite o proposte di benefici di qualsiasi natura da Pubblici ufficiali ovvero Incaricati di pubblico servizio deve immediatamente:

- sospendere ogni rapporto con gli stessi;
- riferire l'accaduto al proprio diretto superiore ed informare per iscritto l'organismo di vigilanza (di seguito anche "O.d.V." o "organismo").

Nei rapporti con la Pubblica amministrazione, le società del Gruppo non devono farsi rappresentare da terzi quando si possano creare conflitti d'interesse.

4.2 GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE

Ogni operazione e transazione di ciascuna società del Gruppo dev'essere correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua. Tutte le operazioni delle Società vanno

adeguatamente registrate e deve essere possibile la verifica del processo decisionale dalla fase di formazione a quella dell'attuazione. Per ogni operazione è richiesta l'esistenza di un adeguato supporto documentale, anche informatico, affinché sia possibile procedere, in ogni momento, all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa.

I bilanci delle Società rispondono rigorosamente ai principi generali di rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria nel rispetto della vigente normativa generale e speciale. L'inserimento in bilancio delle poste fondate su valutazioni deve scaturire dal rispetto incondizionato della normativa civilistica e degli standard di generale accettazione.

Le società del Gruppo si conformano pienamente alle norme in materia tributaria e contributiva, promuovendo tutte le misure necessarie a prevenire attività e comportamenti illeciti e collaborando con l'Autorità preposta alla verifica del rispetto delle norme medesime.

4.3 RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E AUTORICICLAGGIO. USO DEL CONTANTE

È vietata qualsiasi operazione, a livello nazionale, transnazionale ed extranazionale, che possa anche solo minimamente coinvolgere, direttamente o indirettamente, le società del Gruppo Hilbe in vicende di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni ed altre utilità di provenienza illecita. In tale ottica devono essere verificate in via preventiva le informazioni disponibili su controparti commerciali e consulenti al fine di appurare la loro integrità morale, la loro responsabilità e la legittimità della loro attività prima di instaurare con loro rapporti d'affari.

Le società del Gruppo sono inoltre impegnate a prevenire la commissione del delitto di autoriciclaggio e di tutti gli altri reati che dell'autoriciclaggio stesso costituiscono il presupposto.

Il corretto uso di mezzi di trasferimento di denaro diversi dal contante è di regola preferibile a quello del contante. Il ricorso all'uso del contante nelle operazioni di trasferimento di denaro è consentito soltanto per motivi di evidente praticità e per piccoli importi, comunque mai superiori al limite stabilito dalla legge.

4.4 RAPPORTI CON COLLABORATORI E PARTNER

Il Gruppo Hilbe riconosce l'importanza dell'apporto che Collaboratori esterni e Partner industriali, commerciali e finanziari possono fornire al conseguimento degli obiettivi sociali delle Società, nonché del contributo che dai suddetti soggetti può venire alla stessa immagine del Gruppo medesimo.

Pertanto la selezione tanto dei Collaboratori esterni quanto dei Partner è subordinata a valutazioni obiettive e trasparenti ed avviene sulla base dell'affidabilità, sia sotto il profilo, rispettivamente, professionale e imprenditoriale sia sotto quello reputazionale, che essi vantano e sul fatto che siano impegnati soltanto in attività lecite e che si ispirino a principi etici simili a quelli del Gruppo Hilbe.

I rapporti con Collaboratori e Partner vanno improntate alla massima correttezza reciproca.

Non possono essere effettuate prestazioni di alcun tipo in favore dei Collaboratori e Partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto costituito con gli stessi suddetti soggetti.

4.5 AMMINISTRAZIONE E GESTIONE SOCIETARIA

Nell'ambito della propria attività, gli amministratori, i sindaci, i soci, i dirigenti e tutti i dipendenti delle società del Gruppo, per quanto di competenza di ciascuno, sono tenuti a rispettare i principi di corretta gestione in conformità a quanto previsto dalla legge in materia di reati c.d. societari. In ciascuna Società è in particolare fatto espresso divieto:

- di impedire od ostacolare, attraverso qualsiasi condotta lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, agli altri organi sociali o alla società di revisione;
- di porre in essere una condotta simulata o fraudolenta finalizzata a determinare la maggioranza in assemblea allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto;
- di diffondere notizie false o porre in essere qualsiasi altro artificio idoneo a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in maniera significativa sull'affidamento nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari;
- di esporre alle autorità pubbliche di vigilanza, nelle comunicazioni previste in base alla legge e al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, fatti materiali non rispondenti al vero sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria delle società del Gruppo Hilbe, ovvero di occultare con altri mezzi fraudolenti fatti che dovrebbero essere comunicati. Non si può consapevolmente ostacolare, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità pubbliche di vigilanza, le funzioni delle medesime;
- al di fuori dei casi consentiti dalla legge, è fatto divieto di acquistare o sottoscrivere azioni o quote sociali, anche emesse dalla società controllante, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;
- di effettuare, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, cagionando danno ai creditori stessi;
- di ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite;
- al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, di restituire, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o di liberare i medesimi dall'obbligo di eseguirli;
- di ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite;
- di formare o aumentare fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzione di azioni o quote

sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti, ovvero del patrimonio societario nel caso di trasformazione.

4.6 CONTRIBUTI E SPONSORIZZAZIONI

Le società del Gruppo Hilbe possono aderire alle richieste di contributi limitatamente alle proposte rinvenenti da enti ed associazioni dichiaratamente senza fini di lucro e con regolari statuti e atti costitutivi, che siano di elevato valore culturale o benefico e che, in ogni caso, coinvolgano un numero notevole di cittadini.

Le attività di sponsorizzazione possono riguardare i temi sociali, ambientali, sportivi, artistici e dello spettacolo. Tali attività sono destinate solo ad eventi che offrano garanzia di qualità o per i quali il Gruppo può collaborare alla progettazione, in modo da garantirne originalità ed efficacia.

4.7 INTEGRITÀ E DIGNITÀ DELLA PERSONA

Il Gruppo Hilbe considera il rispetto della integrità e della dignità di qualunque essere umano un valore primario da tutelare con la massima determinazione.

Si impegna pertanto a tutelare l'integrità morale di dipendenti e collaboratori e ad evitare qualsiasi atto discriminatorio nei confronti di alcuno tra gli stessi, garantendo il diritto a condizioni di lavoro rispettose della dignità della persona e delle leggi in materia di impiego di manodopera. In particolare, condanna senza riserva lo sfruttamento, sotto qualsiasi forma, del lavoro di persone in stato di bisogno e/o di soggezione, e/o allo sfruttamento sessuale di minori, in qualunque modo esso si realizzi.

All'interno delle Società è tassativamente proibito nei confronti di dipendenti e collaboratori ogni comportamento, da chiunque posto in atto, riconducibile alle molestie sessuali o morali, alle violenze psicologiche, al mobbing e allo straining¹.

4.8 RAPPORTI CON SOGGETTI POLITICI E SINDACALI

Le relazioni con i rappresentanti di organizzazioni politiche e sindacali sono riservate alle competenti funzioni delle società del Gruppo Hilbe a ciò autorizzate.

La partecipazione, a titolo personale, dei Destinatari ad organizzazioni politiche avviene fuori dell'orario di lavoro e senza alcun collegamento con la funzione svolta nella società del Gruppo di riferimento.

Le società del Gruppo Hilbe non supportano manifestazioni o iniziative che rivestano un fine esclusivamente politico; si astengono, inoltre, da qualsiasi pressione diretta o indiretta nei confronti di esponenti politici e non prevedono la possibilità di erogazione di contributi diretti o indiretti, in denaro,

¹ Lo straining consiste, secondo la giurisprudenza, in una sola o in poche azioni ostili che producono duraturi effetti negativi nei confronti di una persona che si trovi in posizione di inferiorità.

in natura, o in altra forma a partiti politici, movimenti, comitati e organizzazioni politiche e sindacali, né ai loro rappresentanti né alle associazioni con le quali possa ravvisarsi un conflitto di interessi.

4.9 CRIMINE ORGANIZZATO, EVERSIONE E TERRORISMO

Il Gruppo Hilbe riconosce il primario valore dei principi di ordine democratico e di libera determinazione politica cui si informa lo Stato. Esso svolge la sua attività astenendosi dal porre in essere relazioni di qualunque genere con soggetti di dubbia onestà o dei quali comunque sia provata o sospettata l'appartenenza ad associazioni mafiose o criminali in genere. È inoltre ad esso del tutto estraneo qualsiasi comportamento che possa costituire o essere in qualche modo collegato ad attività terroristica o di eversione dell'ordine democratico dello Stato.

4.10 RAPPORTI CON L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Il Gruppo Hilbe rispetta l'Autorità giudiziaria e la funzione che essa svolge e, in relazione ad eventuali procedimenti nei quali una società del Gruppo è coinvolta, esige che, nell'ambito della loro attività per la società stessa, i Destinatari tengano nei confronti dell'Autorità medesima comportamenti corretti e pienamente collaborativi, condannando ogni tentativo di rendere o indurre a rendere ad essa dichiarazioni mendaci o reticenti.

4.11 UTILIZZO DEI SISTEMI INFORMATICO E TELEMATICO

I Destinatari sono tenuti ad utilizzare il sistema informatico delle società del Gruppo Hilbe per i soli scopi aziendali.

Il Gruppo Hilbe condanna qualsiasi comportamento illecito in campo informatico e telematico compiuti nel suo interesse o a suo vantaggio. Particolarmente esso impone ai Destinatari di evitare, nell'ambito della loro attività per le società del Gruppo stessa:

- l'accesso abusivo a sistemi informativi e telematici
- l'intercettazione, l'impedimento o l'interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche
- il danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici, in special modo se utilizzati dallo stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità
- la detenzione e la diffusione abusiva di codici di accesso a sistema
- il danneggiamento o l'interruzione di un sistema informatico o telematico
- la falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria nonché la frode informatica nella certificazione di firma elettronica.

4.12 SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Le società del Gruppo Hilbe esercitano la loro attività ponendo particolare attenzione alla salute ed alla sicurezza sul lavoro del suo personale e dei terzi che operano sotto la sua responsabilità in materia, rispettando rigorosamente le vigenti normative ed adeguandosi tempestivamente ai cambiamenti che esse subiscono.

La responsabilità di ciascun Destinatario nei confronti dei propri collaboratori e colleghi impone la massima cura per la prevenzione di rischi di infortunio. Ciascun destinatario pertanto deve porre la massima attenzione nello svolgimento della propria attività, osservando strettamente tutte le misure di sicurezza e di prevenzione stabilite, per evitare ogni possibile rischio per sé, per i propri colleghi e per i terzi.

In particolare, i Destinatari sono tenuti ad osservare istruzioni e direttive dettate dai soggetti ai quali la società di riferimento del Gruppo ha delegato l'adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

4.13 TUTELA DELL'AMBIENTE

Il Gruppo Hilbe riconosce l'ambiente come un bene primario da salvaguardare e programma le proprie attività ricercando un equilibrio tra iniziative economiche ed imprescindibili esigenze di tutela dell'ambiente. Le società del Gruppo sono impegnate ad operare in ogni situazione applicando correttamente la legislazione vigente in materia, sia essa nazionale o comunitaria, e cercando comunque di limitare l'impatto ambientale delle proprie attività.

4.14 CONFLITTO DI INTERESSI

Nella conduzione di qualsiasi attività vanno sempre evitate situazioni in cui i soggetti coinvolti nelle operazioni siano in conflitto di interessi, ovvero in una situazione di potenziale condizionamento della capacità di operare nel totale interesse della società del Gruppo di riferimento e del Gruppo stesso.

Ogni Destinatario è quindi tenuto, nell'esercizio delle sue funzioni, a rendere noti alla società del Gruppo di riferimento gli eventuali conflitti di interessi che lo riguardano personalmente o con riferimento a soggetti a lui collegati astenendosi dal partecipare alle attività in cui tale conflitto si manifesti.

4.15 RAPPORTI CON ENTI PRIVATI

Nei rapporti con enti privati, in particolare con altre imprese (clienti, concorrenti, partner ecc.), i Destinatari devono tenere comportamenti leali e corretti nell'ambito della massima trasparenza, che escludano in modo assoluto qualsiasi intento corruttivo.

Qualora i Destinatari ricevano illegittime richieste o proposte di benefici da rappresentanti di altri enti privati devono immediatamente sospendere il rapporto e riferirne ai vertici esecutivi della Società di riferimento e al relativo organismo di vigilanza.

4.16 RISERVATEZZA E TUTELA DELLA PRIVACY

Il Gruppo Hilbe assicura la riservatezza delle informazioni in proprio possesso relative ai propri dipendenti, collaboratori, clienti, fornitori, azionisti e partner, fatti salvi gli obblighi di legge e contrattuali. A loro volta i Destinatari devono utilizzare le informazioni riservate soltanto per scopi riconducibili allo svolgimento della propria attività.

4.17 PROPRIETÀ INTELLETTUALE E DIRITTO D'AUTORE

Il Gruppo Hilbe condanna il turbamento alla libertà dell'industria o del commercio, in qualsiasi modo esso si realizzi, nonché ogni possibile forma di illecita concorrenza, di frode, di contraffazione o di usurpazione di titoli di proprietà industriale, richiamando tutti coloro che operano nell'interesse di una società del Gruppo al rispetto della normativa esistente a tutela degli strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento.

Il Gruppo Hilbe salvaguarda i propri diritti di proprietà intellettuale, ivi compresi i diritti d'autore, brevetti, marchi e segni di riconoscimento, attenendosi alle politiche e alle procedure previste per la loro tutela e rispettando altresì la proprietà intellettuale altrui. E' pertanto contraria alle politiche aziendali, tra l'altro, la riproduzione non autorizzata di software, di documentazione o di altri materiali protetti da diritto d'autore e la violazione delle restrizioni specificate negli accordi di licenza stipulati con i fornitori di programmi informatici.

4.18 IMPIEGO DI LAVORATORI

Lavoratori extracomunitari privi di permesso di soggiorno valido non possono essere impiegati da una società del Gruppo Hilbe né direttamente nella propria attività né indirettamente attraverso quella di imprese esterne con le quali la società medesima abbia concluso un contratto – comunque denominato – di prestazione d'opera, di appalto o di somministrazione.

5. MODALITA' DI ATTUAZIONE

5.1 CODICE ETICO ED ORGANISMO DI VIGILANZA

Il controllo sull'attuazione ed il rispetto del presente Codice etico è affidato, limitatamente ai principi ed alle norme finalizzate alla prevenzione dei reati dai quali può dipendere la responsabilità ex d.lgs. 231/2001, all'organismo di vigilanza nominato a norma degli artt. 6 e 7 del d.lgs. 231/2001. In particolare, i compiti dell'O.d.V. sono i seguenti:

- controllare il rispetto del Codice etico, nell'ottica di una progressiva riduzione del rischio di commissione dei reati previsti dal d.lgs. 231/2001;
- seguire e coordinare l'aggiornamento e l'adeguamento del Codice etico, oltre che avanzare proprie proposte in tal senso anche in riferimento alle innovazioni normative;

- promuovere e monitorare le iniziative dirette a favorire la comunicazione e diffusione del Codice etico presso tutti i Destinatari;
- formulare le proprie osservazioni in merito alle presunte violazioni del Codice etico, segnalando agli organi aziendali competenti le eventuali infrazioni riscontrate o delle quali è comunque venuto a conoscenza.

5.2 DIFFUSIONE E ATTIVITA' DI FORMAZIONE

Il Codice etico ed i suoi aggiornamenti sono portati a conoscenza di tutti i Destinatari mediante adeguata attività di comunicazione e diffusione.

In particolare, ciascuna società del Gruppo provvede a consegnare ai propri Destinatari una copia cartacea o a trasmettere loro il file del documento e/o a fornire loro le indicazioni necessarie per accedere alla sua lettura nella rete interna del sistema informatico aziendale. Vengono inoltre trattati i principali contenuti del Codice etico nell'ambito delle sedute informative e formative dei Dipendenti sul sistema di prevenzione dei reati presupposto ai sensi del d.lgs. 231/2001. Ciascuna società del Gruppo può comunque ricorrere a qualsiasi altro mezzo che, anche su indicazione del proprio organismo di vigilanza, venga ritenuto idoneo al suddetto obiettivo.

L'organismo di vigilanza di riferimento è a disposizione di tutti i Destinatari per rispondere alla richiesta di spiegazioni e prendere in esame osservazioni sui contenuti del Codice etico.

5.3 SEGNALAZIONI

Ogni Destinatario di una società del Gruppo Hilbe che venga a conoscenza della commissione di atti o comportamenti che possano costituire una violazione del presente Codice etico deve immediatamente segnalarlo all'organismo di vigilanza della società stessa.

Inoltre i Dipendenti e i Soggetti terzi hanno l'obbligo di segnalare all'organismo di vigilanza della società del Gruppo eventuali istruzioni o pressioni ricevute dalla società stessa che siano in contrasto con il presente Codice etico.

Il mancato rispetto dell'obbligo di segnalazione all'O.d.V. comporta la possibilità di sanzione nei confronti del Destinatario inerte.

L'organismo di vigilanza valuta la sussistenza e la rilevanza delle violazioni segnalate e, qualora ne rilevi le condizioni, dà comunicazione al Presidente del consiglio di amministrazione delle violazioni stesse e delle proprie valutazioni. Qualora si tratti di violazioni che non riguardano i principi e le norme finalizzate alla prevenzione della commissione dei reati dai quali può dipendere la responsabilità ex d.lgs. 231/2001, l'organismo di vigilanza provvede a trasmettere direttamente le segnalazioni al Presidente della Società.

Nessuna ritorsione, discriminazione e/o penalizzazione può essere messa in atto da una società del Gruppo per segnalazioni che siano state effettuate in buona fede, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti di chi sia accusato erroneamente e/o in mala fede; sanzioni sono previste nei confronti

di chi viola le misure di tutela del segnalante e di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

A seguito dell'adozione della L. 179/2017 ("whistleblowing"), i consigli di amministrazione delle società del Gruppo hanno istituito un canale elettronico con cui veicolare le segnalazioni di violazioni del Codice etico e i rispettivi organismi di vigilanza hanno creato un indirizzo di posta elettronica a garanzia della riservatezza dell'identità del segnalante (wb-231@virgilio.it). Le segnalazioni inviate a questo indirizzo devono:

- non essere anonime
- contenere l'indicazione della società alla quale la segnalazione stessa fa riferimento
- indicare in maniera circostanziata la violazione del Codice etico.

5.4 SANZIONI

Per quanto concerne la tipizzazione della violazione delle prescrizioni e dei principi del presente Codice etico, nonché delle relative sanzioni applicabili, si rinvia a quanto previsto nel Sistema disciplinare e sanzionatorio della capogruppo Hilbe S.p.a. che costituisce parte integrante del Modello di organizzazione di gestione del modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. 231/2001 della Società stessa.

In sintesi, il Sistema disciplinare e sanzionatorio prevede quanto segue:

- nel caso di Dipendenti - dirigenti o non dirigenti - i provvedimenti disciplinari irrogabili vanno dal richiamo scritto al licenziamento per giusta causa;
- in relazione agli Amministratori, i provvedimenti ad essi applicabili sono la diffida ovvero, nei casi più gravi, la revoca del mandato secondo le modalità stabilite dal codice civile (nel caso di Amministratori aventi la qualifica di Dirigenti le sanzioni applicabili sono comunque quelle previste per gli Amministratori);
- in relazione ai Sindaci, i provvedimenti ad essi applicabili sono la diffida o, nei casi più gravi, la revoca del mandato secondo le modalità stabilite dal codice civile;
- con riguardo ai Destinatari terzi, l'eventuale mancato rispetto dei principi e delle norme contenute nel presente Codice etico comporta l'irrogazione della sanzione della diffida o, in casi gravi o di reiterazione del mancato rispetto, di quella della risoluzione del rapporto contrattuale;
- infine, una grave violazione delle disposizioni contenute nel Codice etico da parte di uno dei membri o del membro unico dell'organismo di vigilanza di una delle società del Gruppo comporta la revoca del mandato al membro stesso.

Resta salvo, in conformità e nel rispetto delle vigenti previsioni di legge e di contratto collettivo di lavoro, ogni diritto di ciascuna società del Gruppo in ordine ad eventuali azioni risarcitorie per i danni ad essa cagionati dall'autore della violazione del Codice etico.